

COMUNE DI MONTEFANO

Provincia di Macerata

COPIA DI ORDINANZA
Numero 2 del 10-01-2024

Registro generale N. 2

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE TRATTO STRADALE DAL= L'EDICOLA SACRA AL CIVIVO 10 DI C. DA FRATTE-MONTEFANO, PER MANUTENZIONE VERDE DAL 10/01/2024 DALLE ORE 07.00 FINO A FINE LAVORI

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di gennaio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I- AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la richiesta proveniente dall'Ufficio Tecnico Comunale, tendente ad ottenere la regolamentazione della circolazione veicolare del tratto stradale che va dall'Edicola Sacra di C. da Fratte di Montefano fino al Civico 10 della medesima Contrada, per Mercoledì 10/01/2024 dalle ore 07:00 fino a fine lavori, per consentire le operazioni di potature e abbattimento di alberatura pericolante;

PRESO ATTO dell'eventuale comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico comunale agli organi competenti, da effettuarsi per le necessità di cui all'art. 21 comma 3, della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 e ss. mm. ii., con la quale il suddetto organo è tenuto a rendere note le opere di manutenzione del verde sopradescritte;

PRESO ATTO che, visti anche gli esigui spazi a disposizione, non è individuabile soluzione tecnica alternativa di minore impatto sulla viabilità;

VISTA l'urgenza di provvedere per garantire la sicurezza urbana del tratto stradale dove si trovano i diversi esemplari di arbusti da potare;

RAVVISATA la necessità di disporre un'adeguata regolamentazione della circolazione nel tratto interessato dai lavori suddetti, per motivi di sicurezza, di ordine e di interesse pubblico;

VISTI gli art. 5,6,7 e 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e ss. mm. ii., nonché quella del regolamento di esecuzione del predetto D. lgs approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e ss. mm. ii.;

RITENUTA per la necessità non altrimenti soddisfacibile, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

Fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti e ragioni di terzi;

ORDINA

Dal giorno Mercoledì 10/01/2024 dalle ore 07:00 fino a fine lavori:

- la chiusura, per fasce orarie disciplinate dalla ditta appaltatrice dei lavori, del tratto di strada che va dall'Edicola Sacra di C. da Fratte di Montefano fino al Civico 10 della medesima Contrada per permettere le operazioni di potatura e abbattimento di alberatura pericolante;
- l'istituzione temporanea del divieto generale di transito pedonale nel tratto interessato dalle operazioni di cui sopra;

DISPONE

- A carico della Ditta incaricata di provvedere;
- 1- ad installare e mantenere in efficienza -per tutta la durata dei lavori- la segnaletica stradale del caso, in conformità alla presente, prevista dal codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, ovvero "Disciplinare Tecnico" approvato con D.M. 10.07.2002 e ss. mm. ii.
- 2- mettere e mantenere in sicurezza la provvisoria area di cantiere;
- 3- ad adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire danni a persone o cose (infortuni e sinistri in genere);
- 4- di garantire con apposita segnaletica, il presegnalamento della chiusura stradale
- sarà garantito il transito ai residenti e mezzi di soccorso.

Ulteriori restrizioni alla viabilità, sotto il profilo della durata della chiusura e/o dei soggetti ammessi alla circolazione, potranno essere adottate in qualsiasi momento su indicazione del Dirigente di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico, o in relazione alla possibile insorgenza di problematiche di viabilità legate ad un consistente afflusso di persone.

N.B.: DOVRÀ ESSERE SEMPRE GARANTITA LA PERCORRIBILITÀ PER I VEICOLI IN SERVIZIO DI SOCCORSO/EMERGENZA.

Che parziali modifiche alla presente ordinanza possano essere apportate dal Comando di Polizia Locale a salvaguardia della pubblica incolumità e secondo le reali necessità.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo pretorio del comune. È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza. Il personale della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C. d. S., sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Marche. Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Si trasmette a:

- Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Montefano;
- Carabinieri Montefano Pec: tmc23916@pec.carabinieri.it
- Comune di Filottrano pec: comune.filottrano@emarche.it
- Comune di Cingoli pec: protocollo@pec.comune.cingoli.mc.it
- Comune di Osimo pec: comune.osimo@emarche.it
- AST: ast.macerata@emarche.it .

Il Responsabile Settore I
Area Amministrativa
Vicesegretario comunale
Dott. Claudio Tomassoni

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio.

A T T E S T A

Che la presente ordinanza

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-01-2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Montefano, 10-01-2024

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cesini Cinzia

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, il

Il Funzionario